

N. 00451/2010 REG.SEN.  
N. 01690/2003 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2003, proposto da:  
Biffi Carlo, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Santamaria, con  
domicilio eletto presso quest'ultimo in Milano, Galleria del Corso, 2;

*contro*

Comune di Cambiago, rappresentato e difeso dagli avv. Mario  
Bassani, Pietro Ferraris e Sara Pagliosa, con domicilio eletto presso il  
primo in Milano, Piazza Borromeo, 12;

*per l'annullamento,*

con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, della  
deliberazione del Consiglio Comunale di Cambiago n. 10 del 26  
marzo 2003, di esame e controdeduzione delle osservazioni  
presentate relativamente alla variante al PRG, nonché di definitiva  
approvazione della variante medesima, nella parte in cui non è stata

accolta l'osservazione presentata dall'odierno ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cambiagio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori Paola Bastonini, in sostituzione di Santamaria, per il ricorrente; Mara Boffa, in sostituzione di Bassani, per il Comune di Cambiagio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Il Comune di Cambiagio, con deliberazione del Consiglio n. 24/2002, adottava una variante parziale all'allora vigente Piano Regolatore Generale (PRG), riguardante anche l'area del ricorrente, avente destinazione a verde privato ed interessata, in parte, da un vincolo preordinato all'esproprio, per la realizzazione di un ampliamento della sede stradale di Via Kennedy all'imbocco di Via Matteotti, in Frazione Torrazza.

Il ricorrente presentava le proprie osservazioni, chiedendo l'eliminazione del vincolo espropriativo suindicato.

Con deliberazione consiliare n. 10 del 26.3.2003, il Comune approvava definitivamente la variante in questione, accogliendo però solo in parte le osservazioni dell'istante: in particolare era modificata

la destinazione del fondo – da verde privato a residenziale – ma era confermato il vincolo preordinato all'esproprio.

Contro tale ultima delibera, laddove reitera il vincolo espropriativo, era proposto il presente ricorso, affidato ad un unico ed articolato motivo, che può così essere sintetizzato:

violazione dell'art. 3 della legge regionale 23/1997 e dell'art. 2 della legge 1187/1968, interpretati alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999 ed eccesso di potere sotto svariati profili: contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e carenza di istruttoria e di motivazione.

In pratica, nel gravame si contesta il difetto di motivazione e di istruttoria in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione, che avrebbe altresì confermato il vincolo senza però corrispondere alcun indennizzo al proprietario, in violazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, eccependo l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza nel merito del gravame.

Alla pubblica udienza dell'11.2.2010, la causa era trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

A detta della difesa resistente, infatti, l'intervenuta approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) da parte del Comune, con reiterazione del vincolo espropriativo sull'area del ricorrente, priverebbe quest'ultimo di ogni interesse alla decisione, non essendo stato – fra l'altro - ritualmente impugnato il PGT.

L'eccezione è infondata, in quanto l'asserita conferma delle prescrizioni urbanistiche relative all'area, effettuata dal PGT non impugnato, non priva l'esponente dell'interesse ad agire in relazione all'eventuale domanda di risarcimento del danno, che potrebbe proporsi nel caso di esito favorevole del presente ricorso.

In tal caso, infatti, l'utilità che potrebbe derivare dall'accoglimento del gravame è quella del risarcimento del danno – anche per equivalente – cagionato dalla condotta illegittima dell'Amministrazione nel tempo anteriore all'approvazione del vigente PGT (si veda, sul punto, la recente sentenza di questa sezione II, 8.2.2010 n. 298).

Sussiste, di conseguenza, l'interesse ad agire del ricorrente, fermo restando – ovviamente – la valutazione nel merito della fondatezza della pretesa di cui alla presente impugnativa.

2. Nel merito, il ricorso è, però, infondato, per le ragioni che seguono.

L'esponente contesta la reiterazione del vincolo espropriativo sul proprio terreno, lamentando in primo luogo il difetto di motivazione e di istruttoria in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione, in quanto,

sempre a detta del ricorrente, nell'ambito di un piano di lottizzazione in un'area vicina alla propria, dovrebbe essere realizzata una nuova via di accesso, il che renderebbe inutile l'ampliamento dell'incrocio fra le vie Kennedy e Matteotti, per l'esecuzione del quale è stato previsto il vincolo di cui è causa.

In merito alla reiterazione dei vincoli espropriativi ed al conseguente onere motivazionale in capo alla Pubblica Amministrazione, la giurisprudenza ha distinto una serie di ipotesi, allo scopo di valutare l'adeguatezza della motivazione stessa.

In particolare, secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 24.5.2007, n. 7, l'intensità dell'obbligo di motivazione si atteggia in modo peculiare se la reiterazione è stata disposta per la prima volta sull'area (v.si la citata Adunanza Plenaria, punto 7.2, lett. c, della narrativa in "DIRITTO"). In tale caso, infatti, la motivazione può ritenersi assolta anche soltanto attraverso <<(...) il richiamo alle originarie valutazioni>> (cfr. sempre il citato punto 7.2). Nello stesso senso della Plenaria, si veda – altresì – la più recente decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 2.10.2008, n. 4765.

Nella fattispecie in esame, lo stesso esponente ammette che si tratta di una prima reiterazione, laddove (pag. 4 dell'atto introduttivo), dichiara che <<(...) il PRG comunale approvato nel gennaio 1998 destinava il fondo di proprietà del ricorrente (...)>>; dal che si desume che, essendo stato approvato il PRG nel 1998, la variante del 2003, che conferma il vincolo, costituisce la prima reiterazione, vista

la durata quinquennale (ex lege 1187/1968, ora si veda l'art. 9 del DPR 327/2001), dei vincoli preordinati all'esproprio.

Ciò premesso, la motivazione addotta dal Comune appare congrua, tenendo altresì conto che il mutamento di destinazione d'uso dell'area del ricorrente – da verde privato a residenziale – tenderà a rafforzare le esigenze di miglioramento della mobilità della zona, in relazione alle quali l'Amministrazione dovrà procedere all'allargamento dell'incrocio.

Quanto ai lavori in corso nella vicina lottizzazione, alle quali l'esponente fa riferimento nelle proprie osservazioni, si tratta di considerazioni nel complesso generiche, non traendosi dalle stesse alcuna ragionevole certezza circa i tempi e le modalità di realizzazione della strada di uscita su via Matteotti, per cui dalle medesime non può certo trarsi la conclusione dell'inutilità del vincolo reiterato dal Comune.

Nel ricorso si sostiene anche, oltre al difetto di motivazione della reiterazione contenuta nella variante, l'illegittimità di quest'ultima per non avere previsto alcun indennizzo a favore del proprietario, in violazione della sentenza della Corte Costituzionale 20.5.1999, n. 179, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 7 della legge 1150/1942 e 2 della legge 1187/1968, nella parte in cui consentono all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo.

La giurisprudenza amministrativa ha però chiarito che i profili attinenti all'indennizzo, di cui alla citata sentenza n. 179/1999, non attengono alla legittimità del procedimento amministrativo volto alla reiterazione del vincolo, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale, devolute fra l'altro alla cognizione del giudice civile, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 80/1998 e dell'art. 53 del DPR 327/2001 (si vedano sul punto, oltre alla già citata Adunanza Plenaria n. 7/2007; Consiglio di Stato, sez. IV, 6.11.2009, n. 6936 e TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 10.7.2009, n. 1250).

La censura deve pertanto respingersi, fermo restando - ovviamente - il diritto del ricorrente di far valere, nelle competenti sedi giurisdizionali e ove sussistano tutti i presupposti, la propria pretesa all'indennizzo.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Comune di Cambiagio delle spese di causa, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO